REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 856/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che stabilisce a decorrere dal 1° maggio 2004 i coefficienti correttori per i trasferimenti e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[1] del Consiglio e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004[2], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65bis, 82 e gli allegati XI e XIII di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

2 GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

considerando quanto segue:

(1) L’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto richiede la fissazione di coefficienti correttori per le pensioni versate negli Stati membri.

(2) Questi coefficienti dovrebbero essere immediatamente applicabili per i trasferimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto.

(3) L’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2 dell’allegato XIII dello Statuto richiede una media ponderata al 20% di questi coefficienti e all’80% dei coefficienti applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari nelle capitali degli Stati membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1° maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII, dello Statuto ai trasferimenti dei funzionari ed altri agenti verso uno degli Stati qui di seguito elencati sono fissati come segue :

Danimarca	130,1
Germania	102,1
Grecia	89,5
Spagna	94,5
Francia	106,3
Irlanda	112,1
Italia	103,5
Paesi Bassi	103,8
Austria	107,1
Portogallo	89,8
Finlandia	115,0
Svezia	109,0
Regno Unito	112,6
Cipro	94,8
Repubblica ceca	69,3
Estonia	65,9
Ungheria	60,2
Lettonia	59,3
Lituania	64,0
Malta	82,1
Polonia	59,6
Slovenia	80,1
Slovacchia	66,4

2. Con effetto al 1° maggio 2004, i coefficienti correttori applicabili, in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2 dell’allegato XIII dello statuto, sono fissati come segue :

Danimarca	134,6
Germania	101,8
Grecia	100,0
Spagna	100,0
Francia	116,5
Irlanda	121,1
Italia	106,2
Paesi Bassi	112,8
Austria	107,0
Portogallo	100,0
Finlandia	119,5
Svezia	115,2
Regno unito	134,2
Cipro	100,0
Repubblica Ceca	100,0
Estonia	100,0
Ungheria	100,0
Lettonia	100,0
Lituania	100,0
Malta	100,0
Polonia	100,0
Slovenia	100,0
Slovacchia	100,0

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
M.
McDOWELL